

## **Cass., civ. sez. III, del 10 novembre 2016, n. 22891**

1.- Col primo motivo si deduce << nullità od inesistenza del contratto di finanziamento per falsità della sottoscrizione del legale rappresentante della srl - violazione e falsa applicazione degli artt. 1325, 1418, 1399 c.c. in relazione all'art. 360 n. 3 e n. 5 cpc>>.

Il ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte d'appello, dopo aver dato atto della falsità della firma apposta in calce al contratto di finanziamento a nome dell'allora legale rappresentante della società s.r.l. (G), ha reputato che il contratto potesse comunque essere ratificato come se fosse stato stipulato dal falsus procurator ed ha rinvenuto la ratifica da parte della società nella documentazione prodotta in giudizio (in particolare, nella "dichiarazione liberatoria" e "di assunzione di responsabilità" rilasciata da M nel dicembre 2006).

1.1.- La critica è svolta sotto due differenti profili.

In primo luogo, il ricorrente assume che il contratto non avrebbe potuto essere ratificato perché non si sarebbe trattato di contratto stipulato da un falsus procurator, bensì di un contratto nullo, anzi giuridicamente inesistente, ai sensi dell'art. 1418, secondo comma, cod. civ., in relazione all'art. 1325 cod. civ., stante l'accertata falsità della sottoscrizione.

In secondo luogo, assume che non vi sarebbe stata alcuna ratifica, nemmeno implicita, da parte della società.

2. - Il motivo è fondato, nei limiti e per le ragioni di cui appresso.

Il contratto stipulato dal falsus procurator non è un contratto nullo, né annullabile, ma costituisce una fattispecie soggettivamente complessa, la quale necessita della ratifica del dominus per produrre effetti nei confronti di quest'ultimo.

Perciò, la giurisprudenza di questa Corte l'ha considerato come negozio "in itinere" o in stato di pendenza, suscettibile di perfezionamento attraverso la ratifica (cfr. Cass. n. 14618/10), oppure, secondo altra preferibile impostazione, come negozio non invalido né imperfetto, ma soltanto inefficace, quindi sottoposto alla condizione di efficacia della ratifica da parte del dominus (cfr. Cass. S.U. n. 11377/15, in motivazione).

Perché la ratifica possa fungere da condizione esterna di efficacia del contratto è tuttavia necessario che questo sia già completo di tutti gli elementi richiesti per la sua validità dall'art. 1325 cod. civ. e che l'unico ostacolo alla sua efficacia sia costituito dalla mancanza di poteri rappresentativi in capo a colui che lo ha sottoscritto in qualità di rappresentante, senza averne i poteri o eccedendo i limiti delle facoltà conferitegli, con conseguente difetto di legittimazione rappresentativa dello stipulante.

Diversa invece è la fattispecie in cui il contratto manchi di uno dei suoi elementi essenziali, tra i quali l'accordo delle parti.

Il contratto nullo non è ratificabile (cfr. già Cass. n. 1539/96, secondo cui «perché, a norma dell'art. 1399 cod.civ., possa darsi ratifica del contratto concluso dal rappresentante senza poteri, occorre che detto contratto sia valido; infatti la mancanza di procura rileva soltanto ai fini dell'efficacia del contratto, che rimane sospesa in attesa della manifestazione di volontà del "dominus"»).

2.1.- Nel caso in esame, in realtà, non risulta configurata né la prima né la seconda delle due fattispecie (cui rispettivamente si rifanno resistente e ricorrente). Trattasi piuttosto di contratto stipulato sotto nome altrui, pur se con la decisiva variante che il falso nome è stato usato da colui che ha agito come legale rappresentante della società, essendo questa indicata come parte contrattuale.

Infatti, è accertato che vi è stata la stipulazione di un contratto con sostituzione di persona ed usurpazione del nome del legale rappresentante della società, facendo così intestare a quest'ultima l'autovettura acquistata, ma al contempo gravando la società dell'obbligazione restitutoria del contratto di finanziamento stipulato a suo nome.

3.- Secondo una parte della dottrina, il contratto stipulato con usurpazione di nome altrui non è nullo, pur dividendosi poi i sostenitori di questo orientamento quanto all'imputazione soggettiva degli effetti.

Per alcuni, questi vanno riferiti comunque all'autore della dichiarazione; per altri, vanno invece riferiti a colui del quale è stato indebitamente usato il nome.

Pare tuttavia preferibile la tesi che distingue a seconda che l'autore della dichiarazione abbia voluto per sé il risultato del negozio, ovvero abbia inteso attribuirlo al titolare del nome usato, dovendosi procedere volta a volta ad una delicata operazione ermeneutica del comune volere dei contraenti.

Orbene, a determinate condizioni, il contratto sotto falso nome ben può essere inteso come riferito, sia dall'autore della dichiarazione che dalla sua controparte contrattuale, al vero portatore del nome e produrre effetti nei confronti di quest'ultimo, secondo lo schema della falsa rappresentanza.

3.1.- Secondo altre autorevoli opinioni dottrinali, il contratto stipulato dall'usurpatore di nome altrui sarebbe invece nullo per mancanza della volontà del soggetto cui la dichiarazione si attribuisce ovvero per mancanza dell'accordo delle parti, perché non vi sarebbe congruenza in ordine al contenuto delle due dichiarazioni di volontà.

Pertanto, sarebbe esclusa in radice la possibilità della ratifica ai sensi dell'art. 1399 cod. civ., alla stregua del principio di diritto, sopra richiamato, per il quale non è mai ratificabile il contratto che manchi di uno dei suoi elementi essenziali.

Questo secondo orientamento è volto a tutelare, per un verso, il titolare del nome e, per altro verso, l'affidamento della controparte contrattuale, evidenziando come questa intanto presti il proprio consenso in quanto sia pienamente consapevole dell'identità dell'altro contraente,

sicché la falsità di quest'ultima potrebbe comportare il venir meno di un elemento essenziale del contratto.

4.- Non è il caso di soffermarsi sulle critiche mosse a quest'ultima impostazione teorica -su cui si fonda il primo profilo di doglianza del ricorrente- poiché si ritiene che essa non possa comunque condurre alla statuizione di nullità del contratto di finanziamento, in una situazione quale quella di specie. La peculiarità del caso in esame è data dal fatto che il contratto di finanziamento non avrebbe potuto essere riferito al dichiarante quale persona fisica, risultando dal contratto medesimo che la destinataria del finanziamento era la società di capitali. L'usurpatore del nome, infatti, non ha riferito il contratto né a se stesso né alla persona fisica della quale ha usato falsamente il nome (nella specie, G); piuttosto, come detto, l'ha riferito alla società, imputando comunque a quest'ultima il contratto di finanziamento del prezzo di acquisto dell'autovettura.

Con la conseguenza che la banca finanziatrice ha prestato il suo consenso consapevole che il finanziamento veniva richiesto in nome e per conto di una società e reputando che questa fosse la persona giuridica finanziata.

La situazione finisce quindi per essere assimilabile ad una spendita indebita del nome del (legale rappresentante del) la società, come ritenuto dal giudice di merito. Con la precisazione, però, che l'ipotesi non è immediatamente riconducibile a quella della rappresentanza diretta, essendo tuttavia possibile l'applicazione in via analogica della relativa disciplina codicistica.

Quindi, la società, della quale è mancato il consenso ab origine, è tutelata con l'inefficacia del contratto di finanziamento, al quale è rimasta estranea.

4.1.- Inoltre, rileva la circostanza che il contratto di finanziamento non è un contratto formale. Con la conseguenza che la mancanza di sottoscrizione da parte del (vero) legale rappresentante non è determinante per l'esistenza del contratto nemmeno quanto all'onere della forma scritta.

5.- In una situazione siffatta, pur essendo possibile la ratifica da parte della società, questa avrebbe dovuto essere rinvenuta in atti od in comportamenti specificamente diretti ad avvalersi del contratto di finanziamento, provenienti dal legale rappresentante avente allo scopo adeguati poteri rappresentativi (cfr. Cass. n. 27335/05 e n. 20805/11, nel senso che nel caso di negozio concluso nel nome di una società, il comportamento dal quale possa inferirsi l'esistenza della ratifica deve provenire dall'organo istituzionalmente competente a provvedere su di essa).

Pertanto, il giudice di merito avrebbe dovuto previamente individuare la persona fisica, avente pieni poteri rappresentativi della società, in grado perciò di porre in essere detta ratifica, e quindi identificare gli atti o i comportamenti a questa persona fisica imputabili, idonei ad integrare ratifica del contratto di finanziamento, con portata recettizia anche nei confronti della controparte contrattuale.

5.1.- Non risulta affatto dalla sentenza che i giudici abbiano compiuto un accertamento di merito quale quello di cui si è appena detto. Piuttosto, si sono limitati a dare conto del fatto che la firma apposta in calce al contratto di finanziamento a nome di G fosse falsa; quindi, ne hanno ritenuto possibile la ratifica e si sono occupati della validità di quest'ultima soltanto in riferimento all'onere della forma contrattuale. Hanno, in particolare, reputato sufficiente una generica dichiarazione di riconoscimento dell'intestazione del bene alla società, senza preoccuparsi di verificare se provenisse dall'organo rappresentativo di quest'ultima e se contenesse l'intenzione di fare propri gli effetti del contratto di finanziamento stipulato sotto falso nome.

Ha pertanto ragione il ricorrente quando assume che il contratto di finanziamento non fosse originariamente riferibile alla società, per mancanza di consenso, e che, anche ritenendo che la società si potesse avvalere degli effetti, con una dichiarazione o con un comportamento successivi alla stipulazione, la ratifica non sarebbe certo potuta consistere in atti provenienti da soggetti diversi dal suo legale rappresentante.

Nei limiti di questa doglianza, il primo motivo di ricorso va accolto.